

| |
|---|
| E |
| COMUNE DI PONTEDERA Comune di Pontedera |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE |
| Protocollo N.0020697/2022 del 23/05/2022 Firmatario: LUCA CORSINI, SAURO TRINCI, Luciano Fazzi |



COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

Collegio dei revisori dei conti

***Parere sulle modifiche al Regolamento sulla Tassa Rifiuti
(TARI)***

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 42 del 19 maggio 2022, concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 21 maggio 2020, e successivamente modificato con delibere n. 34 del 29.07.2020, n. 17 del 20.04.2021 e n. 31 del 30/06/2021;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b, n.7 del TUEL che prevede che l'Organo di revisione economico finanziaria rilasci pareri sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, comma 780 e comma 738, della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668, della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, D.lgs. 152/2006, dal Decreto legislativo n. 116/2020.

CONSIDERATO

che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

E

COMUNE DI PONTEDERA
Comune di Pontedera

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0020697/2022 del 23/05/2022

Firmatario: LUCA CORSINI, SAURO TRINCI, Luciano Fazzi

- che [l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021](#) (cd. di "Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022 che ha sganciato il termine per l'approvazione di pef, regolamenti e tariffe tari da quello ordinario di approvazione del bilancio di previsione prevedendo che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- che l'art. 3, commi 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;
- che l'art.43, comma 11 del DL 50/2022, modificando l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, ha previsto che *“nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione”*.

che l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6.12.2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a), del decreto legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

che l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- che con deliberazione dell'Ente Territorialmente Competente (EGATO - Consiglio d'Ambito - Comune o altro soggetto) si è proceduto alla predisposizione, secondo i contenuti di cui al metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani (MTR), del Piano Economico Fi-

nanziario (PEF). Che tale Piano è stato, opportunamente asseverato e redatto sulla base delle indicazioni di ARERA fornite sulla gestione del servizio rifiuti urbani per gli anni 2022/2025, al quale è allegata la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa;

RILEVATO

- che con la presene proposta di delibera vengono approvate le seguenti modifiche al Regolamento:
 - **art. 9 – bis - Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche**, che dispone delle specifiche agevolazioni al fine di incentivare la raccolta differenziata e premiare gli utenti che differenziano maggiormente i propri rifiuti urbani, riconoscendo una riduzione applicabile alla parte variabile della tariffa per le utenze domestiche;
 - **Art. 14 - Riduzioni tariffarie**, che dispone delle riduzioni:
 - ✓ parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche, che conferiscono al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani come identificati dal codice CER;
 - ✓ per il 2022 al fine di contrastare gli effetti negativi in termini economici derivanti dal covid 19, per le utenze non domestiche specificamente indicate, del 6% della quota variabile della tariffa e alle utenze domestiche, del 2% della quota variabile della tariffa;
 - **Art. 16 - Agevolazioni,contributi, esenzioni sulla tariffa**, che dispone per le strutture residenziali sanitarie assistenziali (RSA) a gestione convenzionata con Enti Pubblici e alle strutture residenziali assistenziali (RA) sempre a gestione convenzionata con Enti Pubblici, una riduzione del 90% sulla parte fissa della tariffa;
 - **Art. 24 – Rimborsi**, che disciplina l’istituto della compensazione per pagamenti non dovuti con il tributo per gli anni successivi e semplificate le relative modalità applicative al fine di rendere meno oneroso e più celere il rimborso ai contribuenti.
- che ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente competente;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del Decreto legislativo n. 267/2000, nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8;

Verificato che le modifiche proposte al Regolamento consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

il Collegio di Revisori dei Conti,

tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 19 maggio 2022 dalla Dott.ssa Federica Caponi,

esprime

parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento che disciplina la TARI, composto di 26 articoli, e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

Pontedera, lì 23 maggio 2022

L'Organo di Revisione

Dott. Luciano Fazzi

Dott. Luca Corsini

Dott. Sauro Trinci

Per presa visione

Dott.ssa Federica Caponi

E
COMUNE DI PONTEDERA
Comune di Pontedera
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0020697/2022 del 23/05/2022
Firmatario: LUCA CORSINI, SAURO TRINCI, Luciano Fazzi